



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI N. 40 DEL 01/04/2019

OGGETTO:

**PROSEGUIMENTO UTILIZZAZIONE DIPENDENTE DI ALTRO ENTE AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 557, L. 311/2004 E DELL'ART. 92, COMMA 1 DEL TUEL
AGENTE DI P.L. MARTORANA CALOGERO FINO AL 31/05/2019**

L'anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 10 del 30/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03.03.2018 con la quale sono stati approvati i PRO e le PERFORMANCE per l'anno 2018;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 46/2016 con cui si nomina segretario comunale e si conferiscono al dott. Ottavio Verde le funzioni residuali non assegnate ai responsabili di settore

Visti:

- Il T.U. Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 22/96 e n. 33/96, e così come modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n. 43/99 e n. 41/01;
- il vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 13.09.2011

Premesso che:

con propria precedente determinazione n. 66 del 7/09/2018 in forza dell'autorizzazione da parte del comune di Cunardo si è proceduto ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art. 92 comma 1 del Tuel a prestare servizio presso il comune di Valganna all' agente di Polizia Locale per n. 12 ore settimanali per il periodo 01/09/2018-28/02/2019 al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente del comune di Cunardo agente Martorana Calogero;

con deliberazione di G.C. N. 9 in data 27/2/2019 a seguito di richiesta di proroga al Comune di Cunardo lo stesso ha concesso la proroga per ulteriori 3 mesi fino al 31/05/2019;

VISTE:

- la deliberazione di G.C. n. 14 del 06/02/2018 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, si è proceduto alla ricognizione annuale del personale dalla quale si è rilevato che non sussistono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

CONSIDERATO che la situazione di crisi economico-finanziaria ormai in atto da tempo ha determinato vari interventi normativi volti alla razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali innovando profondamente l'intera tematica delle gestioni associate nei Comuni. In quest'ottica vanno le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010, dispone che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono a comunità montane, esercitino in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione;](#)
- il comma 31-ter dello stesso art.14, prevede che le funzioni fondamentali vengano esercitate in forma associata secondo termini più volte prorogati da vari interventi legislativi;

VISTO il secondo comma dell'art. 36, D.Lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

DATO ATTO che l'esigenza deriva dall'assenza di agente di polizia locale a seguito di collocamento a riposo dell'agente Gafforini Marino a far data dal 01/04/2017;

VISTI:

- l'art. 92, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”;*
- l'art.1, comma 557, della Legge 311 del 30.12.04, che conferisce ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

ATTESO che le fattispecie disciplinate dagli articoli sopra citati riservano il duplice vantaggio di consentire, da un lato, l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane già in forza nel settore pubblico e, dall'altro, di garantire il reperimento di personale professionalmente già formato;

CONSIDERATO che l'attenzione sia del Consiglio di Stato (con parere n. 2141 del 25.05.05 della Prima sezione) che del Ministero dell'Interno (con circolare n. 2 del 21.10.05) che del Dipartimento della Funzione Pubblica (con circolare n. 4 del 18.04.08) si è concentrata sulla compatibilità di detta disposizione da una parte con il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, oggi sancito e disciplinato dall'articolo 53 del D.Lgs 165/2001, e dall'altra con le modalità di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, contenute nell'articolo 36 del medesimo D.Lgs 165/2001, alla luce delle modificazioni intervenute su detta disposizione successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 557, della Legge 311 del 30.12.04;

CONSIDERATO che da tali analisi è emersa la piena vigenza della disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 557, della legge 311 del 30.12.04, sulla scorta del principio che "*lex posterior generalis non derogata priori generali*", in ragione proprio della singolarità della previsione normativa che circoscrive i suoi destinatari, escludendo peraltro che essa sia suscettibile di applicazione analogica;

CONSIDERATO invece che, circa la natura del rapporto che si instaura tra soggetto incaricato e amministrazione che si avvale della sua attività lavorativa, si è fatta luce solo di recente, con alcune pronunce da parte di varie sezioni regionali della Corte dei Conti, tra cui quella della Lombardia con i pareri n. 3 del 15.01.09 e n. 23 del 5.02.09;

PRESO ATTO, infatti, che il Ministero dell'Interno, con parere espresso in data 02.05.08, aveva affermato che "*il dipendente utilizzato ai sensi del comma 557 possa essere assunto con contratto di lavoro subordinato o autonomo*", restando inteso che "*l'incardinamento del dipendente nella struttura, con la conseguente attribuzione del potere di rappresentanza esterna dell'ente, può avvenire solo nel caso in cui venga stipulato con il soggetto interessato un contratto di lavoro subordinato*";

CONSIDERATO che, anche sulla scorta di consimili interpretazioni sostenute da altre sezioni regionali (tra cui quella del Veneto, con parere 17/2008), la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, nel citato parere 3/09, ha evidenziato come l'istituto giuridico disciplinato dall'articolo 1 comma 557, della Legge 311 del 30.12.04 sia da assimilare all'assegnazione temporanea o distacco di personale e che "*non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di appartenenza*" e che, pertanto, "*il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato*" e "*il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico*";

RITENUTO di condividere quanto sostenuto dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti nel parere n. 23 del 5.02.09, ove si afferma che "*in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza*";

vista la deliberazione di G.C. n. 12 del 30/01/2018 con la quale si autorizzava il responsabile dei servizi istituzionali all'attivazione di collaborazione con altro Ente per prestazioni lavorative ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2014; sentito a tal uopo l'agente di Polizia Locale sig. Martorana Calogero e vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Cunardo prot. n. 757 in data 23/02/2018 di formale rilascio autorizzazione per prestazione extra orario di lavoro pari a n. 12 ore settimanali per il periodo 01/03/2018-31/08/2018;

VISTO l'art. 4, comma 2, del d.lgs.66/2003 e successive modificazioni ai sensi del quale la durata media dell'orario di lavoro non può superare, per un periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

VISTI i CC.CC.NN.LL. del comparto "Regioni-Autonomie Locali" per le parti vigenti;

DATO ATTO che negli ultimi anni si sono succeduti vari interventi normativi che hanno ridisegnato complessivamente i vincoli finanziari che gli enti locali sono tenuti ad osservare in materia di personale, le cui disposizioni si possono, attualmente, così riassumere:

- art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44/2012, che dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 4-bis, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 90-2014, il quale così recita: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato.....omissis.....possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale." "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo*

che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”

DATO ATTO che le limitazioni alle spese per il personale degli enti locali risultano rispettate sia in merito al limite di spesa riferita al triennio 2007/2009, di cui all'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 e sia con riferimento al parametro della spesa sostenuta nell'anno 2009 per personale con contratto di lavoro flessibile, di cui al comma 28 dell'art. 9 della legge n. 122/2010;

Ritenuto pertanto di avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/04 e dell'art. 92, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, per il periodo dal 01/09/2018 sino al 28.02.2019, dell'attività lavorativa del sig. MARTORANA Calogero, instaurando con lo stesso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale, per n.12 ore settimanali e la retribuzione corrispondente al riproporzionamento a 12ore settimanali della retribuzione tabellare di cui al Ccnl 31.07.09 prevista per la categoria giuridica C, posizione economica C.1;

VISTO l'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: *“Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;”*

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di avvalersi, in forza di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cunardo , espressa con nota n. 1093 del 13/2/2019 e di quanto stabilito dall'art.1, comma 557, della Legge 311 del 30.12.2004 e dall'art. 92, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dell' agente di Polizia Locale sig. Martorana Calogero, dipendente del Comune di Cunardo,per il proseguimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, per numero 12 ore settimanali, e determinato per il periodo dal 01.03.2019 al 31.05.2019, e fissando il compenso mediante riproporzionamento a 12 ore settimanali della retribuzione tabellare di cui al Ccnl 31.07.2009 prevista per la categoria giuridica C, posizione economica C.1;
- 2) In alcun caso, considerato che l'interessato è titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno con il Comune di Cunardo, il numero totale delle ore di servizio, comprese quelle svolte presso questo ente, può superare la quantità totale massima di quarantotto ore settimanali;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento è garantita con mezzi di bilancio ai seguenti capitoli c.s.:
€ 1.334,00stipendio fino a maggio 2019

Miss	Progr	Tit	macroaggr	Livello 4	Livello 5	Capitolo
.	.	1	101	U. 1.01.01.01.000	U. 1.01.01.01.006	2630/3

€ 381,00 per oneri previdenziali fino a maggio 2019 c.s.:

Miss.	Progr.	Tit	macroaggr	Livello 4	Livello 5	Capitolo
03	01	1	101	U. 1.01.02.01.000	U. 1.01.02.01.001	2631/99

€ 89,33 IRAP c.s:

Miss	Progr	Tit	macroaggr	Livello 4	Livello 5	Capitolo
.	.	1	102	U. 1.02.01.01.000	U. 1.02.01.01.001	2700/99

del bilancio 2019

Del bilancio 2019

- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio ragioneria per i relativi adempimenti
- 5) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
F.to:VERDE dott. Ottavio

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valganna, lì 01/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Miglierina Nicla

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
VERDE dott.Ottavio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2019 al 21/05/2019.

Valganna, lì 06/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to:VERDE dott.Ottavio

Visto:

Il Segretario Generale
F.to: